

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1967, N. 19

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1966, n. 17 e autorizzazione di un limite di impegno di Lire 50 milioni per la concessione di contributi a favore degli ospedali civili della Regione. Nuove provvidenze a favore degli ospedali civili della Regione^{1 2 3}

Art. 1

*(omissis)*⁴

Art. 2

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, a favore degli ospedali civili di cui all'articolo 1 della legge medesima, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1967 un limite d'impegno di Lire 50 milioni.

¹ In B.U. 22 agosto 1967, n. 36.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

⁴ Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 5 settembre 1966, n. 17.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1976.

Alla copertura dell'onere di Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

